

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-416 del 27/01/2017
Oggetto	ACQUE SUPERFICIALI TORRENTE MARZENO PROC FCPPA3379 COMUNE DI MODIGLIANA (FC), LOC. TOSSINO RICHIEDENTE CAVINA PIETRO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI E REVOCA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DAL TORRENTE MARZENO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-428 del 27/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE SUPERFICIALI
TORRENTE MARZENO
PROC **FCPPA3379**
COMUNE DI MODIGLIANA (FC), LOC. TOSSINO
RICHIEDENTE CAVINA PIETRO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI E REVOCA
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DAL TORRENTE MARZENO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le

concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);

PREMESSO che con determinazione regionale n. 6471 del 03/07/2001 (Prat. n. FCPPA3379) in seguito alla richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione agricola, a suo tempo presentata da Cavina Pietro C.F. CVNPTR43M28F259X, è stata rilasciata autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dal Torrente Marzeno;

PRESO ATTO dell'istanza di concessione ordinaria presentata dal Sig. Cavina Pietro, registrata al protocollo regionale n. PG/07/100979 in data 11/04/2007;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 11,11 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per uso irrigazione agricola è pari a circa 20.000 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il

- fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II del Regolamento Regionale n. 41/2001 artt. 5 e segg.;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- per l'anno 2016 il canone viene definito sulla base della DGR n. 65/2015;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

DATO CONTO che:

- i canoni risultano regolarmente versati fino all'annualità 2014 compresa;
- i canoni arretrati relativi alle annualità 2015 e 2016 corrispondono a complessivi € 16,20;
- il canone per l'anno 2017 viene quantificato in euro 80,00, salvo conguaglio, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 1792/2016;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a richiedere la pubblicazione la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n 9 in data 11/01/2017;
- che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota registrata al protocollo Arpae n. PGRA/2016/15938 del 22/12/2016, con la quale la Provincia di Forlì- Cesena ha trasmesso il parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni ed in particolare:
 - la realizzazione della suddetta opera di presa e delle eventuali condotte di derivazione non dovrà interferire con la presenza di alberi e arbusti tutelati ai sensi dell'art. 10 del PTCP. In particolare, gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;
 - In relazione all'art. 27 del P.T.C.P., dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

- della nota dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli in data 14/12/2016 (assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/15793) e successivamente integrata in data 26/01/2017 (assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2017/1006) che esprime parere favorevole per il prelievo di acqua superficiale determinando il DMV in 0,120 mc/s, per i mesi da maggio a settembre e in 0,180 mc/s per i mesi da ottobre ad aprile;
- della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/15473 in data 14/12/2016 con la quale in suddetto Consorzio esprime parere favorevole e da cui si evince che il Consorzio non ha disponibilità di risorsa per tale utenza;
- della determinazione n. 2509/2016 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

080300000000 1 ER- torrente Marzeno – sezione di chiusura (a valle) S. Giorgio in Ceparano

STATO chimico BUONO
STATO ecologico SUFFICIENTE

VALUTATO in specifico che:

- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di una autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata dalla Regione Emilia Romagna nell'anno 2002 che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico.
- Il prelievo risulta diminuito rispetto a quanto precedente autorizzato, passando da 31.500 a 20.000 mc/anno in quanto l'utente ha disponibilità di 6000 mc annui da consorzio irriguo privato "Rio Merle";
- Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo.
- che ai sensi della DGR 2254/2016, trattandosi di portata superiore ai 10 l/s tale prelievo è soggetto all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione dei volumi prelevati;
- non si ritengono necessari interventi particolari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso minimo vitale (DMV) e che tale valore è fissato dalla DGR 2067/2015 allegato D) in 0,12 mc/s da maggio a settembre e in 0,18 mc/s da ottobre ad aprile.

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivamente di circa Ha 8.00.00 destinati a actinidia e susino, sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 20/11/2001 n. 41, con contestuale revoca della autorizzazione provvisoria in essere;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria alla ditta Cavina Pietro CF CVNPTR43M28F259X, dal corso d'acqua Marzeno in sponda destra, in località Tossino del comune di Modigliana, ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 11,11 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc 20.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2026 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di revocare l'autorizzazione provvisoria al prelievo citata in premessa;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 2509/2016, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
7. di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni 2015 e 2016 pari ad € 16,20 e del canone per l'anno 2017 quantificato in € 80,00, salvo conguaglio, che potrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento o entro il termine del 31 marzo dell'anno 2017. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;

8. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti oltre al versamento del deposito cauzionale;
10. di dare atto che, in data 19/10/2006, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, le spese di istruttoria pari ad € 76,00, successivamente integrate in data 22/03/2007 per € 90,00;
11. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.E.R del presente atto;
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
16. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
17. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola richiesta dalla ditta Cavina Pietro C.F. CVNPTR43M28F259X, Pratica n. FCPA3379.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene dal corpo idrico 080300000000 1 ER (Sezione chiusura: S. Giorgio in Ceparano), mediante opere mobili, poste sull'argine destro del torrente Marzeno, costituite da:

- una pompa mobile tipo Lowara Cn 40-200/75 con potenza di 7,5 kW e portata massima di 11,11 l/s;
- tubo di pescaggio con diametro 80 mm circa;

Il prelievo è ubicato in località Tossino nel Comune di Modigliana, su punto antistante al terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 6, mapp. n. 63 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X=725808, Y= 4.897.235;

La risorsa servirà ad irrigare una superficie di terreno di Ha 8.00.00 a actinidia e susino con sistema di irrigazione a goccia;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 11,11;
- volume annuo circa mc 20.000.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una **minima quantità d'acqua pari a mc/s 0,12 nel periodo da maggio a settembre e in mc/s 0,18 nel periodo da ottobre ad aprile** quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 sulla base di quanto definito dal Piano di Gestione distrettuale e nel Parere della Autorità di Bacino e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle

del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 2509/2016;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della

struttura gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

Sulla base delle prescrizioni della Provincia, il Concessionario deve garantire che:

- la realizzazione della suddetta opera di presa e delle eventuali condotte di derivazione non dovrà interferire con la presenza di alberi e arbusti tutelati ai sensi dell'art. 10 del PTCP. In particolare, gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;
- in relazione all'art. 27 del P.T.C.P., dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

ART. 4 STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016, l'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo venturimetro o altri da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella **DGR 2254/2016** relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, **è causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale

interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.